

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

Festival Internazionale Laurenziano d'Organo

Parte Prima

Art.1 Dichiarazione Costitutiva

È costituita l'Associazione Culturale Musicale denominata “Festival Internazionale Laurenziano d’organo” (FILO) con sede legale in Perugia – Piazza IV novembre 6. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede non comporterà alcuna variazione dello statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi e Finalità

2.1 - L'Associazione, è costituita con finalità culturali, senza scopo di lucro, prioritariamente per la promozione e organizzazione del Festival Laurenziano d’organo nella Cattedrale di Perugia.

2.2 - L’Associazione, al fine di sviluppare le potenzialità del festival Laurenziano e della musica d’organo, intende attivare opportune iniziative, a tal fine utili, e avviare sinergie con altri sedi organistiche, con istituzioni pubbliche e private, compatibili con le finalità generali del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo promotore del festival.

Art. 3 I Soci

Sono Soci tutte le persone fisiche maggiorenni che vogliono aderire all'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo. Possono essere soci anche Persone Giuridiche.

La domanda va indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre i dati anagrafici e fiscali, l'accettazione dello Statuto e degli organi di rappresentanza sociali. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e tenere un comportamento corretto. I Soci devono accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

I Soci si dividono in **Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.**

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione e fanno parte dei soci Ordinari.

Soci Ordinari sono tutti coloro che pagano la quota annuale di partecipazione e hanno diritto di voto in Assemblea.

Soci Sostenitori sono persone, Enti o Istituzioni che versano una libera quota associativa annuale o “una tantum” senza diritto di voto nell’assemblea.

Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni che sono insigniti di tale titolo su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo e accettate dal medesimo;
- 2) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo;
- 3) mancato versamento della quota associativa, malgrado sollecito, secondo regolamento interno.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative e/o dei contributi versati, né consente vantare pretese sul patrimonio sociale. I soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purchè munito di delega scritta. Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

Parte Seconda

Art. 4 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale 2) il Consiglio Direttivo 3) Il Presidente

Art. 5 L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale è formata dai soci fondatori e ordinari. Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno (entro la fine di marzo ed entro la fine di novembre); in seduta straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, anche su motivate e importanti sollecitazioni di almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente mediante fax o e-mail o altro mezzo telematico, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell'ora, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti. Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze qualificate.

L'Assemblea dei Soci:

- 1) discute ed approva il bilancio;
- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo di propria spettanza;
- 3) propone, discute ed approva gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- 4) approva gli eventuali regolamenti interni;

5) delibera ogni altro argomento e questione previsto dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un solo altro socio con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire anche per alzata di mano.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 6 (sei) membri. Membri di diritto del Consiglio Direttivo sono il Presidente del Capitolo del Duomo che assume anche la carica di Presidente dell'Associazione, e il Direttore artistico. Gli altri 4 (quattro) membri sono eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo indica un vice-presidente fra i suoi membri. Il Consiglio Direttivo inoltre può suggerire la figura del Direttore artistico, la cui nomina spetta al Presidente. Al CD spetta la nomina di un segretario\cassiere; può essere scelto anche al di fuori del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che ci sia necessità, anche su richiesta di tre membri del CD. Eventuali dimissioni dei consiglieri vanno presentate per iscritto al Presidente che si riserverà di accettarle o meno, dopo averne discusso all'interno dello stesso consiglio.

Art. 7 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- 1) Elabora il piano delle attività e il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- 2) amministra il fondo sociale;
- 3) presenta all'Assemblea una relazione dell'attività svolta;
- 5) stabilisce l'importo delle quote associative annuali;
- 6) delibera sull'ammissione o l'esclusione dei soci.
- 7) redige, se ritenuto opportuno, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice-presidente.

Art. 9 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 10 Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e della tenuta dei registri contabili. Il segretario prepara e segue le pratiche amministrative per l'ottenimento di contributi da enti pubblici e privati, da soggetti privati. Inoltre avrà cura di tutti gli adempimenti fiscali e finanziari dell'associazione

Art. 11 Il Direttore Artistico

Il direttore artistico è il responsabile delle scelte artistiche dell'Associazione; può essere affiancato da una commissione artistica; è membro del Consiglio direttivo.

Parte Terza

Art. 12 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote associative annuali e dalle quote iniziali dei Soci Ordinari;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;

L'Associazione può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dell'Associazione. L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

Art. 13 Regolamento Interno

Qualora se ne ravvisi la necessità, può essere redatto dal Consiglio Direttivo un regolamento interno da sottoporre all'approvazione della Assemblea.

Art.14 Scioglimento dell'Associazione

La decisione di sciogliere l'Associazione può essere presa solo all'unanimità del Consiglio Direttivo, viene sottoposta all'assemblea, che delibera con voto favorevole dei 2\3 degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea determina le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, viene devoluto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'organo della Cattedrale di Perugia.

Art. 15 Disposizioni Finalizzate

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 15 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.